

# REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

## SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – Denominazione, Acronimo, Ambito di Applicazione

- 1) L'Associazione Nazionale ed Internazionale "Un Punto Macrobiotico", individuata anche attraverso l'acronimo "UPM", si è costituita come Associazione Nazionale ed Internazionale il 6 Settembre 2002 e si ispira ai principi fondamentali della filosofia Macrobiotica, secondo la visione di Georges Ohsawa e l'interpretazione di Mario Pianesi.
- 2) L'Associazione UPM, è un unico organismo associativo e le sue articolazioni, come definite dallo Statuto, sono i Centri Territoriali ed i Consigli Regionali.
- 3) L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie anche in altre città d'Italia o all'estero.
- 4) L'eventuale trasferimento della sede legale potrà avvenire con delibera del Consiglio Nazionale e non comporta modifiche statutarie.
- 5) Le attività dell'Associazione, i rapporti tra i suoi organi, i Soci, i Centri Territoriali, i Consigli Regionali, sono disciplinati dalle Leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento, dal Codice Etico.
- 6) Le disposizioni del presente Regolamento di Attuazione, per le Sezioni II-III-IV-V-VI-VII, riguardano solo ed esclusivamente i Soci ordinari ed i Soci minori.

### Articolo 2 – Logo e Segni Distintivi dell'Associazione

- 1) Il nome, l'acronimo, il logo, le strutture, i servizi dell'Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei fini associativi previsti dallo Statuto.
- 2) L'Associazione UPM è titolare della gestione del nome, dell'acronimo, dei simboli, del logo e di ogni altro segno distintivo dell'Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo attraverso la Segreteria Nazionale.
- 3) L'utilizzo e l'abbinamento del logo e/o dei segni distintivi UPM, il loro abbinamento con logo e/o segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese associazioni senza fine di lucro e di volontariato, deve essere preventivamente ed espressamente richiesto alla Segreteria Nazionale UPM e da questa autorizzato in forma scritta.
- 4) La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo di UPM è esercitata dalla Segreteria Nazionale, che può:
  - a) concedere, sospendere o interdire l'utilizzo degli stessi;
  - b) intentare azioni legali volte alla loro tutela e all'ottenimento di eventuali risarcimenti per danni subiti da usi impropri e/o non autorizzati degli stessi.
- 5) La sospensione o revoca dell'autorizzazione all'uso della denominazione, acronimo e logo dell'Associazione è immediatamente esecutiva.

## SEZIONE II – SOCI

### Articolo 3 – Adesione

- 1) I Centri Territoriali promuovono l'adesione all'Associazione. L'adesione all'Associazione è promossa anche dalla Segreteria Nazionale attraverso il tesseramento online nazionale.
- 2) L'importo della quota associativa è stabilito annualmente, entro il 31 dicembre ed a valere per l'anno successivo, con apposita delibera del Consiglio Nazionale.
- 3) Nel promuovere l'adesione all'Associazione i Centri Territoriali provvedono a:
  1. compilare e far compilare, in ogni sua parte, i moduli di adesione prestampate e attraverso il portale dedicato, distinguendo le tessere per maggiori di età da quelle

- per minori;
2. incassare, la quota associativa annuale nell'importo definito dalla delibera del Consiglio Nazionale;
  3. rilasciare tessera dell'associazione e ricevuta dell'avvenuto incasso della quota in caso di adesione prestampata;
  4. inserire i dati del Socio nel portale dedicato;
  5. fare pervenire presso la sede dell'Associazione l'originale della domanda debitamente compilata e sottoscritta e l'importo percentuale della quota associativa prevista dalla apposita delibera del Consiglio Nazionale.
- 4) Un importo non inferiore al 30% della quota associativa è di competenza del Centro Territoriale per la promozione, lo sviluppo e la realizzazione delle attività locali dell'Associazione stessa da realizzarsi attraverso i Centri Territoriali.
- 5) L'adesione all'Associazione è promossa anche dalla Segreteria Nazionale, attraverso il tesseramento online nazionale. In tal caso la segreteria provvede all'incasso della quota associativa annuale, al relativo rilascio della tessera, alla comunicazione dell'adesione al Centro Territoriale di competenza, al relativo versamento percentuale dell'importo come disciplinato al precedente numero 4).
- 6) L'importo e le modalità di impiego, di versamento e trattenuta delle percentuali delle quote associative sono stabilite da un apposito regolamento predisposto dalla Segreteria Nazionale ed approvato dal Consiglio Nazionale.

#### **Articolo 4 – Diritti e Doveri dei Soci**

- 1) Tutti i Soci UPM, nel pieno rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, sono tenuti a svolgere, in relazione alle proprie possibilità ed in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi associativi competenti, la promozione e la realizzazione delle finalità associative, opera di promozione della Macrobiotica MA-PI come modello di alimentazione sana ed equilibrata e di una filosofia di rispetto-amore per aria, acqua, terra, vegetali, animali e tutti i popoli nativi.
- 2) Tutti i Soci UPM si impegnano a tenere un comportamento leale e corretto e con la totale osservanza delle norme che regolano la vita associativa e a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine in ogni rapporto di natura sociale e nei confronti di tutto il contesto ambientale, sociale ed umano.
- 3) Per consapevole accettazione, ogni decisione assunta dagli organi associativi, riguardante le linee politico-organizzative e le regole interne, è vincolante e deve essere osservata da tutti i Soci.
- 4) I Soci non possono avvalersi della loro appartenenza all'Associazione UPM o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti nello Statuto e nel Codice Etico.
- 5) Essi non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare organi associativi o loro membri, ed hanno l'obbligo di non rilasciare dichiarazioni scritte o verbali lesive sia dei Soci che dell'immagine, del prestigio, della dignità e dell'onorabilità di UPM, risolvendo qualsivoglia tipo di controversia nel rispetto delle procedure e degli organi definiti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 6) Tutti i Soci in regola con i pagamenti della quota associativa hanno diritto di fruire di tutti i servizi ad essi riservati da UPM, hanno diritto ai benefici derivanti da convenzioni, accordi, protocolli d'intesa, patti associativi, alleanze funzionali e partnership, hanno libero accesso ai locali ed ai servizi di tutti i Centri Territoriali.
- 7) I Soci maggiori di anni 18 hanno diritto di partecipazione alle decisioni prese dall'Assemblea del Centro UPM di appartenenza e diritto di elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche associative, secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento.
- 8) Il Socio UPM può perdere la sua qualifica in relazione a quanto stabilito nello Statuto Nazionale.

### **Articolo 5 – Provvedimenti Disciplinari**

1) I provvedimenti disciplinari, nelle tipologie stabilite dallo Statuto, vengono comminati a seguito di:

- a) violazione delle norme dello Statuto e del Regolamento o inosservanza delle deliberazioni degli organi associativi;
- b) comportamenti contrari, difformi o lesivi degli interessi e/o dell'immagine dell'Associazione, fra i quali: gli atti emulativi; la denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci; l'arrecare molestia o disturbo, comunque essa avvenga, al normale e corretto andamento del Centro UPM o dell'Associazione UPM nel suo complesso; ostacolare lo sviluppo o perseguire lo scioglimento di una struttura UPM; commettere o provocare disordini durante le assemblee; arrecare in qualunque modo danni all'immagine dell'Associazione, dei suoi membri, dei suoi organi, alle sue articolazioni associative, ai locali ed alle attrezzature di loro pertinenza.

2) I provvedimenti disciplinari vengono comminati a seguito di segnalazioni scritte da parte di Soci e di articolazioni associative, di testimonianze dirette o di palesi manifestazioni delle violazioni di cui al comma precedente. In tali casi, il Consiglio Direttivo del Centro UPM, una volta deliberata la consistenza della motivazione, avvia l'iter dandone immediata informazione al socio che intende sanzionare, attraverso il mezzo di comunicazione più rapido (raccomandata, email, raccomandata a mano), indicando:

- a) oggetto del procedimento promosso e fatti contestati;
- b) organo e persona responsabile del procedimento;
- c) data entro la quale deve concludersi il procedimento, tenendo presente che il termine di espletamento di un procedimento sanzionatorio non può eccedere i 60 giorni per ogni singolo grado di giudizio;
- d) termine entro cui può presentare le proprie controdeduzioni e modalità attraverso le quali possa avere la possibilità di essere sentito sui fatti.

3) Una volta ricevute le controdeduzioni e/o sentito il Socio, ovvero in assenza di risposte da parte del Socio, il Consiglio Direttivo delibera sulla sanzionabilità o meno del comportamento oggetto del procedimento, definendo anche la sanzione ritenuta idonea rispetto alla gravità del fatto e comunicando la propria decisione al Socio, al Responsabile del Consiglio Regionale e alla Segreteria Nazionale, indicando le modalità attraverso le quali il Socio possa ricorrere agli ulteriori gradi di giudizio previsti dallo Statuto.

4) Nei casi di particolare gravità, il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione temporanea del Socio fino al termine del procedimento. In tale caso, la sospensione è immediatamente esecutiva.

5) L'espulsione di un Socio è immediatamente esecutiva con deliberazione del Consiglio Direttivo del Centro Territoriale di appartenenza, che assolve le funzioni di organo di disciplina interna in primo grado, i cui gradi successivi di giudizio sono regolamentati dagli articoli 19 e 26 dello Statuto e dal Regolamento di Attuazione.

6) Le delibere del Consiglio Direttivo sono immediatamente esecutive.

## **SEZIONE III – ORDINAMENTO**

### **Articolo 6 - Articolazioni**

1) L'Associazione UPM si articola nei livelli: territoriale e regionale, secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto e può istituire sedi anche a livello europeo ed internazionale.

2) I Centri Territoriali o le persone che le rappresentano, sono responsabili per le obbligazioni da essi direttamente assunte verso chiunque e non potranno, in quanto articolazioni locali dell'Associazione UPM, essere sollevate dalle stesse.

3) Le strutture periferiche, pur essendo emanazione di UPM, sono dotate di autonomi statuti e regolamenti conformi allo Statuto ed al Regolamento nazionali.

4) I Presidenti Territoriali sono i rappresentanti legali e processuali per ogni controversia avente per oggetto problematiche o fattispecie riguardanti i propri ambiti di competenza politico–amministrativa.

5) Le strutture territoriali, per il territorio di propria competenza, sono titolari delle decisioni di politica associativa nell’ambito degli indirizzi fissati dall’Associazione Nazionale.

### **Articolo 7 – I Centri Territoriali UPM**

1) I Centri Territoriali sono le articolazioni dell’Associazione a livello di base.

2) Sono dotati di autonomia patrimoniale e tributaria in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività dalle entrate previste dalle norme vigenti in materia, nonché di ogni altra entrata prevista dal presente Statuto.

3) I Centri Territoriali UPM possono essere iscritti ai registri delle associazioni di promozione sociale.

4) I Centri Territoriali operano con propri organi, autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria ed operativa.

5) I Centri Territoriali e le persone che le rappresentano, sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque, compreso il personale eventualmente utilizzato, e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto di essere articolazioni locali dell’Associazione UPM, chiedere di essere sollevate dalle stesse.

6) I Presidenti dei Centri Territoriali sono i rappresentanti legali e processuali per ogni controversia avente per oggetto problematiche o fattispecie riguardanti i propri ambiti di competenza giuridico–amministrativa.

7) Essi sono tenuti al rispetto dello Statuto, del presente regolamento, del Codice Etico e delle disposizioni ed indicazioni della Segreteria Nazionale.

8) I Centri Territoriali sono la rappresentanza dell’Associazione UPM sul territorio: essi sono tenuti ad organizzare e realizzare iniziative culturali tra cui conferenze, incontri formativi, corsi di cucina, corsi di respirazione, rimboschimento di aree urbane tramite Un Bosco per la Città, attività di promozione dei principi della filosofia Macrobiotica e di modalità dell’etichettatura tramite l’ETP che incentivino la trasparenza informativa verso i consumatori.

9) I Centri Territoriali attuano e rendono fattive sul territorio le proposte ed i progetti nazionali e regionali, su tutti gli ambiti d’attività statutariamente previsti.

10) I Centri Territoriali sono disciplinati da uno Statuto e Regolamento di Attuazione, conformi a quelli nazionali, validati dalla Segreteria Nazionale, che devono esplicitamente prevedere:

1. struttura democratica degli organi;
2. assenza di fini di lucro;
3. disciplina dei soci: criteri di ammissione, di esclusione, diritti e doveri;
4. obbligo di supportare l’Associazione UPM nell’espletamento dei compiti statutari;
5. obbligo di formazione e approvazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio da inviare alla Segreteria Nazionale ed al Responsabile Regionale;
6. quant’altro previsto dalle normative sulle associazioni.

11) I Centri Territoriali si obbligano a comunicare preventivamente e in forma scritta alla Segreteria Nazionale ogni eventuale variazione dovessero apportare ai rispettivi Statuti e

Regolamenti conformi a quelli del nazionale, così come le variazioni inerenti i componenti gli organi associativi.

12) La Segreteria Nazionale delibera sull'accoglimento delle variazioni di cui al comma precedente, comunicando eventuali incongruenze.

13) La variazione del proprio Statuto e/o di regolamenti interni in difetto dell'accoglimento di cui al comma precedente, comporta automaticamente la procedura di commissariamento nazionale del Centro Territoriale.

14) Gli incontri, i momenti formativi, anche tramite le Vacanze Studio ed i corsi di formazione per i Presidenti, i Consigli Nazionali convocati dalla Segreteria Nazionale, sono il luogo principale di coordinamento e di scambio di informazioni e di comunicazioni, nonché delle disposizioni della Segreteria Nazionale stessa e delle decisioni prese in merito all'organizzazione, al coordinamento e a qualsiasi altra informazione inerente la vita ed i rapporti associativi.

15) Oltre agli obblighi dovuti per legge, i Centri Territoriali devono tenere un Registro Soci aggiornato, una tenuta contabile trasparente e rendere noto ai soci il proprio bilancio consuntivo e preventivo mediante affissione presso la sede del Centro Territoriale, notificando lo stesso in copia alla Segreteria Nazionale ed al Responsabile del Consiglio Regionale.

16) I Centri Territoriali rendono conto del proprio operato ai soci, al Responsabile Regionale ed alla Segreteria Nazionale, con la predisposizione di un bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 15 marzo di ogni anno e con la predisposizione di un bilancio preventivo, contenente anche la programmazione delle attività per l'anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno.

17) Su autorizzazione della Segreteria Nazionale che informa il Consiglio Nazionale, sentiti i Consigli Regionali interessati, si possono attivare nuovi Centri Territoriali, previa verifica dei requisiti stabiliti nel Regolamento di Attuazione.

18) Su autorizzazione della Segreteria Nazionale che informa il Consiglio Nazionale, sentiti i Centri Territoriali ed i Consigli Regionali interessati, si possono attivare processi di accorpamento sia regionali che territoriali, al fine di realizzare gestioni economiche-organizzative sostenibili.

19) La medesima procedura di cui ai precedenti punti 17 e 18 disciplina lo scioglimento del Centro Territoriale UPM, il trasferimento dei soci e l'eventuale accorpamento del territorio ad un Centro Territoriale limitrofo. Avverso tale decisione si potrà ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri entro quindici giorni. Il Collegio Nazionale dei Probiviri dovrà emettere la sentenza definitiva entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

### **Articolo 8 - L'Assemblea dei Soci**

- 1) L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 15 marzo ed il 31 dicembre, per l'approvazione rispettivamente del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo del Centro Territoriale e, in via ordinaria o straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci ne faccia richiesta. La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su semplice richiesta del Responsabile Regionale o del Segretario Generale.
- 2) Il Presidente si adopera affinché le convocazioni siano equamente divise nell'anno solare. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, l'orario e la località della riunione, è disposta dal Presidente tramite invio per email e tramite avviso affisso all'albo del Centro Territoriale, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. La seduta straordinaria deve tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di convocazione. L'avviso di convocazione è inviato anche alla Segreteria Nazionale ed al Responsabile Regionale.
- 3) Le Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci sono presiedute dal Presidente ad esclusione dell'Assemblea Elettiva in cui lo stesso Presidente figura tra i candidati alle

cariche associative; in tali casi l'Assemblea Elettiva sarà presieduta dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano non candidato.

- 4) Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- 5) L'Assemblea Ordinaria dei Soci adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti.
- 6) Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo hanno diritto di voto.
- 7) Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
- 8) L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza qualificata di  $\frac{3}{4}$  dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, compresa la delibera di scioglimento del Centro Territoriale.
- 9) Dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario all'uopo nominato, e trasmesso alla Segreteria Nazionale ed al Responsabile Regionale entro i successivi quindici giorni.

### **Articolo 9 - Consigli Direttivi**

- 1) Le modalità di elezione dei Consigli Direttivi sono stabilite da un Regolamento Elettorale approvato dal Consiglio Nazionale. In ogni caso, all'interno del Consiglio Direttivo la rappresentanza di ogni genere, di norma, non deve essere inferiore al 30%.
- 2) Il Consiglio Direttivo:
  - delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del Centro Territoriale, in coerenza con quanto disposto dall'Assemblea dei Soci;
  - predispone la relazione programmatica degli obiettivi e il bilancio di previsione del Centro Territoriale redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale e sue eventuali variazioni;
  - coordina, anche attraverso la nomina di delegati e referenti di progetto, le attività del Centro Territoriale e ne verifica la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e di zona.
- 3) Alla prima seduta, il Consiglio Direttivo elegge al suo interno e su proposta del Presidente, il Vice Presidente. Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento ed è rieleggibile.
- 4) In caso di dimissioni, espulsione o altro motivo di impedimento permanente da parte di un membro del Consiglio Direttivo, il dimissionario sarà sostituito dal membro supplente più votato ed in caso di parità di voti dal membro con maggiore anzianità associativa.
- 5) In caso di dimissioni o impedimenti definitivi contemporanei della metà più uno dei membri effettivi e supplenti, il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci per l'elezione delle cariche dimissionarie; i nuovi eletti resteranno in carica sino alla fine del mandato dei membri sostituiti.

### **Articolo 10 – Commissariamento**

1. Il Responsabile Regionale, anche attraverso la richiesta deliberata dall'Assemblea Straordinaria, può richiedere il commissariamento di un Centro Territoriale nei seguenti casi:
  1. carenza di attività culturali e iniziativa propositiva;
  2. mancanza di democraticità interna;
  3. inadempimento delle previsioni di legge, dello Statuto Nazionale o del presente Regolamento, del Codice Etico;

4. inadempimento delle direttive della Segreteria Nazionale;
  5. scarsa trasparenza della contabilità o irregolarità contabili;
  6. ripetuti o rilevanti disavanzi economici del Centro Territoriale.
- 2) Il Responsabile Regionale, sentito il Consiglio Regionale, inoltra alla Segreteria Nazionale istanza motivata di commissariamento.
  - 3) Sull'istanza del Responsabile Regionale la Segreteria Nazionale si esprime entro un termine massimo di 30 giorni, valutando l'istanza e richiedendo al Presidente del Centro Territoriale chiarimenti o documentazione che possa comprovare la regolare attività, nomina il Commissario, che sostituisce il Presidente del Centro, indicando la durata del suo mandato.
  - 4) La Segreteria Nazionale, nel caso in cui lo ritenga opportuno e su iniziativa propria a seguito di una visita ispettiva ad hoc, può disporre il commissariamento del Centro Territoriale nominando un Commissario. In tal caso il Collegio Nazionale dei Probiviri, acquisiti tutti gli atti forniti dalla Segreteria Nazionale, delibera sull'istanza entro 10 giorni dalla sua presentazione. In caso di delibera con parere favorevole la Segreteria Nazionale nomina un Commissario che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni.
  - 5) In caso di nomina, il Commissario convoca un'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere le problematiche e le azioni correttive da prendere.
  - 6) Il Commissario, valutata la situazione del Centro Territoriale, individua le iniziative che possano risolvere le problematiche emerse, relazionando bimestralmente alla Segreteria Nazionale.
  - 7) Il Commissariamento di un Centro Territoriale non può avere durata superiore a 12 mesi e comunque, con formale proroga da parte della Segreteria Nazionale, fino alla presentazione del successivo bilancio consuntivo.
  - 8) Il Centro Territoriale, per quanto previsto al punto precedente, elegge il nuovo Presidente entro 30 giorni dalla scadenza del commissariamento a seguito di convocazione dell'Assemblea dei Soci da parte del Commissario. Il nuovo eletto resta in carica fino alla scadenza prevista per il Presidente decaduto.
  - 9) Qualora la situazione non risultasse sanabile il Commissario, di concerto con la Segreteria Nazionale e sentito il Consiglio Regionale, convoca l'Assemblea Straordinaria dei Soci, la quale si esprime su:
    - a) Centro Territoriale presso il quale far confluire sia gli adempimenti economici e burocratici, che tutti i Soci del Centro Territoriale in scioglimento;
    - b) eventuali altre azioni ritenute necessarie.
  - 10) Avverso tale decisione si potrà ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri entro quindici giorni. Il Collegio Nazionale dei Probiviri dovrà emettere la sentenza definitiva entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso, così permettendo alla Segreteria Nazionale, in caso di rigetto del ricorso, la ratifica di scioglimento del Centro Territoriale.

### **Articolo 11 – Scioglimento del Centro Territoriale**

- 1) Nelle stesse ipotesi di cui al punto 1) dell'articolo precedente, qualora le irregolarità fossero gravi e ritenute insanabili da non contemplare l'istituto del Commissariamento, il Responsabile del Consiglio Regionale, sentito il Consiglio Regionale, può richiedere con istanza motivata la perdita di qualifica di un Centro Territoriale.
- 2) Sull'istanza la Segreteria Nazionale, entro un termine massimo di 10 giorni, può chiedere al Presidente del Centro Territoriale chiarimenti e/o documentazione comprovante la regolare attività, dando un tempo massimo di 15 giorni. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, acquisiti tutti gli atti forniti e trasmessi immediatamente dalla Segreteria Nazionale, delibera sull'istanza entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione trasmessa.
- 3) La Segreteria Nazionale, su iniziativa propria a seguito di una visita ispettiva ad hoc,

può disporre lo scioglimento del Centro Territoriale. In tal caso il Collegio Nazionale dei Probiviri, acquisiti tutti gli atti forniti dalla Segreteria Nazionale, delibera sull'istanza entro 10 giorni dalla sua presentazione.

4) In caso di delibera con parere favorevole la Segreteria Nazionale nomina un Commissario Straordinario, il quale convoca l'Assemblea Straordinaria dei Soci, la quale si esprime su:

1. Centro Territoriale UPM presso il quale far confluire sia gli adempimenti economici e amministrativi, che tutti i Soci del Centro UPM in scioglimento;
2. eventuali altre azioni ritenute necessarie.

5) Il Commissario Straordinario relaziona alla Segreteria Nazionale, la quale decide su eventuali azioni di responsabilità nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo del Centro Territoriale in scioglimento.

6) Avverso le decisioni previste ai precedenti commi si potrà ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri entro quindici giorni dalla data della decisione. Il Collegio Nazionale dei Probiviri dovrà emettere la sentenza definitiva entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

### **Articolo 12 – Consigli Regionali**

1) Il Consiglio Regionale è l'organo che coordina, stimola e verifica l'attuazione degli obiettivi e indirizzi dell'Associazione UPM nei territori di competenza.

2) E' costituito dai Presidenti dei Centri Territoriali della regione.

3) Il Consiglio Regionale:

1. elegge il Responsabile Regionale ed il Collegio Regionale dei Garanti, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili;
2. verifica la programmazione delle attività, il bilancio di previsione e il bilancio annuale dei Centri Territoriali;
3. su proposta del Responsabile Regionale, esprime parere sulla costituzione di nuovi Centri Territoriali;
4. è sentito sulla proposta di commissariamento o sullo scioglimento dei Centri Territoriali;
5. convoca, con le modalità previste dal Regolamento di Attuazione, il Collegio Regionale dei Garanti.

### **Articolo 13 - Il Responsabile del Consiglio Regionale**

Il Responsabile del Consiglio Regionale :

1. è responsabile del coordinamento delle attività dei Centri Territoriali della regione verificando il loro svolgimento e congruità rispetto agli obiettivi nazionali;
2. raccoglie e coordina i dati dei Centri Territoriali della regione e riferisce bimestralmente al Consiglio Regionale e relaziona alla Segreteria Nazionale su tutte le attività svolte dai Centri Territoriali nella regione di competenza;
3. vigila sulla corretta gestione dei Centri Territoriali, sulla loro amministrazione e verifica bilanci e amministrazione, relazionandone alla Segreteria Nazionale;
4. propone alla Segreteria Nazionale, previo parere del Consiglio Regionale, la costituzione di nuovi Centri Territoriali.

## **SEZIONE IV – PROCEDURE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI**

### **Articolo 14– Consiglio Nazionale**

1) La sede di convocazione con il relativo Ordine del Giorno del Consiglio Nazionale è stabilita dalla Segreteria Nazionale.

2) La convocazione è comunicata ai componenti il Consiglio Nazionale ed agli aventi



- diritto a mezzo postale, o con qualsiasi mezzo di cui si abbia conferma di ricezione, compresa l'email almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
- 3) Ogni componente potrà prendere visione della bozza dei Bilanci e di ogni altro documento inerente gli argomenti all'ordine del giorno, ai fini di un completo dibattito, facendone richiesta alla Segreteria Nazionale. Tale documentazione potrà essere consultabile al momento della convocazione presso la sede dell'Associazione.
- 4) La Segreteria Nazionale predispone idonei verbali di presenza alle riunioni del Consiglio.
- 5) Prima dell'inizio di ogni seduta il Consiglio Nazionale nomina un Presidente, il quale:
- a) nomina un verbalizzante;
  - b) verifica l'esistenza del quorum costitutivo, secondo quanto stabilito dallo Statuto;
  - c) coordina i lavori;
  - d) sottoscrive il verbale redatto dal verbalizzante.
- 6) Il voto espresso in Consiglio è sempre palese, per alzata di mano, con l'eccezione delle votazioni relative al rinnovo delle cariche sociali e fatto salvo il caso in cui almeno 1/5 dei componenti richiedano la votazione a scrutinio segreto.
- 7) Ciascun componente del Consiglio può ottenere copia del verbale facendone richiesta scritta alla Segreteria Nazionale.
- 8) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità il Segretario Generale e i membri della Segreteria Nazionale non hanno diritto di voto.
- 9) Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte all'anno, entro il 30 aprile ed entro il 31 dicembre, per l'approvazione dei bilanci nazionali consuntivo e preventivo.
- 10) Il Consiglio si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in causa interessi vitali dell'Associazione UPM e nei casi di impossibilità del suo funzionamento, nonché ogni qualvolta sarà ritenuto necessario dal Segretario Generale, ovvero dalla maggioranza dei componenti la Segreteria Nazionale o da almeno un decimo dei componenti il Consiglio Nazionale.
- 11) Il Consiglio Nazionale:
- a) approva i bilanci proposti dalla Segreteria Nazionale;
  - b) approva gli indirizzi di politica associativa;
  - c) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
  - d) convoca, ogni quattro anni, le assemblee elettive per l'elezione a tutti i livelli delle cariche sociali;
  - e) elegge i 9 membri della Segreteria Nazionale ed i 2 membri supplenti, secondo le modalità previste nella Sezione VII del presente Regolamento;
  - f) elegge il Segretario Generale;
  - g) elegge il Presidente ed i membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - h) elegge il Presidente ed i membri effettivi e supplenti del Collegio dei Probiviri;
  - i) approva il Regolamento di Attuazione del presente Statuto ed ogni sua modifica;
  - l) approva il Codice Etico;
  - m) delibera su tutte le questioni ad essa demandate dallo Statuto.
- 12) In sede straordinaria, il Consiglio Nazionale:
- a) delibera sulle variazioni dello Statuto;
  - b) delibera lo scioglimento, l'incorporazione o la fusione dell'Associazione con altre strutture associative analoghe;
  - c) nomina i Commissari Liquidatori in caso di scioglimento;
  - d) decide sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

### **Articolo 15 – Segreteria Nazionale**

- 1) I componenti della Segreteria Nazionale partecipano congiuntamente e con gli stessi diritti alle decisioni e condividono le responsabilità derivanti dal mandato.
- 2) Qualora uno dei componenti della Segreteria, per qualsiasi motivazione, dovesse

essere revocato o dovesse dimettersi, subentra un supplente che resterà in carica sino alla fine del mandato del membro sostituito. In tale caso il Segretario Generale convoca il Consiglio Nazionale per ripristinare la rappresentanza di genere tra i supplenti.

3) Nel caso in cui non si potesse ristabilire la composizione numerica della Segreteria Nazionale, su proposta del Segretario Generale e specifica delibera approvata dal Consiglio Nazionale, la stessa potrà essere integrata fino a concorrenza del numero previsto dal presente Statuto con l'elezione di Soci il cui mandato scadrà allo scadere del mandato degli altri componenti della Segreteria Nazionale.

4) Su proposta del Segretario Generale, la Segreteria Nazionale nomina al proprio interno il Vice Segretario, il Tesoriere e delibera su deleghe da assegnare a singoli componenti. Per l'assegnazione di deleghe su singoli atti o atti specifici vengono fissati limiti e durata.

5) E' convocata dal Segretario Generale ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri effettivi oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta a mezzo di avviso diretto a tutti i membri almeno 10 giorni prima della riunione.

6) Le riunioni della Segreteria Nazionale non hanno quorum costitutivo e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

7) La Segreteria Nazionale è investita dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione UPM nei limiti stabiliti dal presente Statuto e nel rispetto delle indicazioni del Consiglio Nazionale.

8) La Segreteria Nazionale pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza del Consiglio Nazionale.

9) Decide su tutti gli argomenti ad essa delegati dal presente Statuto e dal Consiglio Nazionale e, nello specifico:

- 1) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale;
- 2) predispone e sottopone al Consiglio Nazionale il programma annuale delle attività;
- 3) presenta annualmente al Consiglio Nazionale i bilanci preventivo e consuntivo e le relative relazioni per la loro approvazione;
- 4) propone al Consiglio il Regolamento di Attuazione per il funzionamento dell'Associazione UPM e degli organi sociali ed il Codice Etico per la loro approvazione;
- 5) cura la gestione amministrativa, il controllo e l'archiviazione delle domande di adesione a Socio pervenute dai Centri Territoriali;
- 6) esamina tutte le proposte per la costituzione dei Centri Territoriali e le propone al Consiglio Nazionale;
- 7) esamina e delibera sulle proposte e/o sulle proprie iniziative di commissariamento, propone al Consiglio Nazionale lo scioglimento dei Centri Territoriali;
- 8) propone al Consiglio Nazionale gli accorpamenti dei Centri Territoriali e degli organi regionali;
- 9) nomina i membri del Comitato Scientifico "Ambiente, Agricoltura, Alimentazione, Salute, Economia".

#### **Articolo 16 – Collegio dei Revisori dei Conti**

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone del Presidente, di due componenti effettivi e di due supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale ed individuati tra persone, anche non socie, con adeguata preparazione in materia contabile, dei quali almeno uno iscritto al Registro dei Revisori Legali.

2) Il Collegio dei Revisori dei Conti non è revocabile nel corso del mandato.

3) Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti i tre candidati che hanno riportato il maggior numero di

voti. I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi, fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

4) Il Consiglio Nazionale elegge il Presidente, scegliendolo tra i componenti effettivi.

5) Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

6) Qualora non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Nazionale provvede all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi avrà riportato più voti.

7) Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio Nazionale ha la facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendolo tra soggetti iscritti o non iscritti all'Associazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

8) Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera anche in assenza di uno dei suoi componenti.

9) Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipasse durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio, decade dall'ufficio.

10) I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi alla Segreteria Nazionale e al Consiglio Nazionale nonché, ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti.

11) Ciascun revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.

12) I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono i doveri con la diligenza del mandatario e sono tenuti a conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

13) Il Presidente convoca il Collegio di norma ogni 3 mesi e comunque ogni qualvolta ne rilevi la necessità, per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.

14) Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale, copia del quale deve essere inviata alla Segreteria Nazionale.

15) L'elezione al Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione UPM.

## **SEZIONE V – DISCIPLINA INTERNA**

### **Articolo 17 – Procedure**

1) Il ricorso avanti agli organi di disciplina interna può essere inoltrato da qualsiasi Socio e da qualsiasi organo associativo, deve essere sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore, corredato di tutti gli elementi di prova ed inviato o depositato presso la sede dello stesso organo di disciplina.

2) Il termine di espletamento di un procedimento sanzionatorio non può eccedere i 60 giorni per ogni singolo grado di giudizio.

3) Nel caso in cui il ricorso al Collegio dei Garanti Regionale sia contro la delibera di espulsione di un socio da parte del Consiglio Direttivo del Centro UPM di appartenenza, questo va presentato al Collegio dei Garanti Regionale competente entro e non oltre 15 giorni dalla data della delibera da impugnare.

4) Il Collegio, una volta ricevuti gli atti, effettua gli accertamenti preliminari ritenuti necessari al fine di verificare l'opportunità di dar seguito alla procedura.

- 5) Il Collegio può deliberare la non ammissibilità del ricorso, per:
  - a) mancata sottoscrizione del ricorso;
  - b) mancato pagamento della quota sociale da parte del ricorrente.
- 6) Laddove il Collegio ritenga ammissibile il ricorso presentato, avvia il procedimento, comunicando alla controparte o alle controparti oggetto del provvedimento:
  - a) la menzione circostanziata degli addebiti;
  - b) la facoltà di farsi assistere da una persona di propria fiducia e di indicare eventuali testimoni;
  - c) la possibilità di chiedere un'audizione al Collegio;
  - d) la possibilità di prendere visione degli atti relativi al procedimento, depositati presso la sede del Collegio;
  - e) il termine di trenta giorni per il deposito di memoria di replica ed eventuale contro domanda nei confronti del ricorrente.
- 7) Il Collegio può convocare, prima della chiusura del procedimento, i testimoni indicati dalle parti ed altri la cui presenza sia ritenuta opportuna ed utile alla formulazione di una decisione.
- 8) Il Collegio potrà avvalersi di esperti o consulenti individuati secondo necessità in ogni fase della procedura.
- 9) Nel caso in cui una o più parti ne facciano espressa richiesta, il Collegio le convoca, fissandone ora, data e luogo e comunicando tali dati alla parte interessata.
- 10) Le parti possono stare avanti agli organi di disciplina interna sia personalmente e/o con l'assistenza di un patrocinatore, sia a mezzo di procuratore speciale munito di apposita procura da depositare in copia autentica unitamente al ricorso od alla memoria di replica.
- 11) Il Collegio decide in completa autonomia rigettando il ricorso o accogliendolo e disponendo il ripristino e la tutela delle posizioni giuridiche violate.  
Inoltre, secondo la gravità del fatto accertato può comminare le seguenti sanzioni:
  - a) richiamo;
  - b) ammonizione scritta;
  - c) l'interdizione temporanea o definitiva da ogni carica associativa;
  - d) sospensione, fino ad un massimo di 6 mesi, dalla carica associativa o dalla qualifica di Socio;
  - e) espulsione dall'associazione.
- 12) A conclusione del procedimento il Collegio si riunisce e delibera la propria decisione a maggioranza, dandone comunicazione al Segretario Generale dell'Associazione, il quale dà seguito alla delibera del Collegio stesso.
- 13) Il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri in sede di giudizio di appello avverso una decisione del Collegio dei Garanti Regionale avviene con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.
- 13) Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri non sono appellabili di fronte ad alcun altro organo associativo.

### **Articolo 18 – Il Collegio dei Garanti Regionale**

- 1) Il Consiglio Direttivo del Centro UPM di appartenenza decide in merito all'espulsione di un Socio (ai sensi degli articoli 19 e 26 dello Statuto) con deliberazione immediatamente esecutiva, assolvendo per tale materia la funzione di organo di primo grado di disciplina interna.
- 2) Il socio espulso o temporaneamente sospeso può presentare ricorso contro le relative delibere al Collegio dei Garanti Regionale competente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della delibera del Consiglio Direttivo del Centro Territoriale da impugnare, che funge in tal caso da organo di disciplina interna di secondo grado.
- 3) Il Collegio dei Garanti Regionale è anche organo di disciplina interna di secondo grado per qualsiasi controversia possa intercorrere in seno all'attività associativa tra Soci o tra Soci e Centri UPM.
- 4) Il Collegio dei Garanti è costituito da 5 componenti, tre effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio Regionale.
- 5) Il Responsabile del Consiglio Regionale provvede affinché in tutti i Centri UPM sia

affisso l'elenco dei membri del Collegio e la sede operativa dello stesso.

6) Ciascun Collegio dei Garanti è competente per la regione nella quale è stato eletto.

7) In caso di controversie tra parti afferenti a regioni differenti, è competente il Collegio Nazionale dei Probiviri.

8) L'elezione quale membro del Collegio dei Garanti Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

9) Possono essere eletti quali membri del Collegio dei Garanti Regionali anche non soci.

10) Le parti possono ricusare uno o più membri del Collegio nel caso in cui ci siano fondati motivi per ritenere che lo stesso possa essere direttamente coinvolto nella controversia.

11) La decisione in merito all'accoglimento o il diniego dell'istanza di ricusazione viene presa dal Collegio che si riunirà senza la partecipazione del/dei membro/membri oggetto di istanza di ricusazione.

12) In caso di accoglimento dell'istanza di ricusazione, il Collegio, composto come nel comma precedente, coopterà tra i membri supplenti il numero necessario di persone a ricostituire il Collegio. I membri supplenti adempiranno ai loro compiti esclusivamente in merito alla controversia per la quale sia stata avanzata istanza di ricusazione.

13) Avverso le decisioni del Collegio dei Garanti Regionale, è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri in sede di ultima istanza.

14) La decisione del Collegio dei Garanti è immediatamente esecutiva, indipendentemente dal fatto che possa essere stato presentato ricorso in appello da una delle parti coinvolte nel giudizio.

15) Le parti del procedimento di disciplina possono avanzare ricorso in appello contro le decisioni del Collegio dei Garanti Regionale, con apposita domanda scritta indirizzata al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deve pervenire, a pena di decadenza, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento assunto.

16) Le decisioni del Collegio dei Garanti Regionale vengono comunicate con tempestività ai Centri UPM interessati, al Responsabile Regionale e alla Segreteria UPM, i quali prenderanno ciascuno i provvedimenti loro delegati dallo Statuto.

### **Articolo 19 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri**

1) Il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo di disciplina interna di ultima istanza per tutte le controversie di competenza del Collegio dei Garanti Regionale.

2) Esso è anche organo di disciplina interna di grado unico per le controversie e/o le decisioni che coinvolgano Organi Nazionali, per le controversie riguardanti le decisioni dei Comitati Elettorali.

3) Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha sede presso la sede legale dell'Associazione UPM.

4) Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da 5 componenti, tre effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale.

5) Possono essere eletti quali membri del Collegio Nazionale dei Probiviri anche non soci.

5) Il Collegio Nazionale dei Probiviri non è revocabile nel corso del mandato.

6) Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti componenti effettivi del Collegio Nazionale dei Probiviri i tre candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi, fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

7) Il Consiglio Nazionale elegge il Presidente del Collegio scegliendolo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

8) Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

9) Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio, il Consiglio Nazionale provvede ad eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti iscritti o non iscritti all'Associazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza stessa.

10) Durante la vacanza del Presidente, il Collegio sospende la propria attività. Non sono consentite funzioni vicarie ed i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino all'insediamento del nuovo Presidente.

11) L'elezione al Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione UPM.

## **SEZIONE VI – PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 20 - Bilanci**

1) Ciascun Centro Territoriale redige annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci del Centro stesso, inviandone copia alla Segreteria Nazionale ed al Responsabile del Consiglio Regionale.

2) La Segreteria Nazionale redige annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione Nazionale e li sottopone all'approvazione del Consiglio Nazionale.

3) A qualsiasi livello, i proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono, in nessun caso, essere divisi o distribuiti fra gli associati, anche in forme indirette, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini statutariamente previsti.

### **Articolo 21 – Prestazioni a Favore dell'Associazione**

1) Tutte le attività dei soci sono svolte, di norma, a titolo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate, fatta salva la possibilità di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'opera prestata, nei limiti stabiliti dall'associazione stessa.

2) I Centri Territoriali e la Segreteria Nazionale possono deliberare l'assunzione di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e alla qualificazione dell'attività. I rapporti di lavoro sono regolati dalle vigenti leggi in materia.

## **SEZIONE VII – REGOLAMENTO ELETTORALE**

### **Articolo 22 – Rinnovo Cariche Sociali**

1) Tutte le cariche sociali a tutti i livelli, così come disciplinate nello Statuto e nel presente Regolamento di Attuazione, durano in carica 4 anni a seguito, da parte del Consiglio Nazionale, dell'indizione delle Assemblee Elettive per la loro elezione.

2) In tale occasione il Consiglio Nazionale delibererà l'apposito Regolamento Elettorale.

## **SEZIONE VIII - IL COMITATO SCIENTIFICO**

### **Articolo 23 – Il Comitato Scientifico Ambiente, Agricoltura, Alimentazione, Salute, Economia**

Il Comitato Scientifico Ambiente, Agricoltura, Alimentazione, Salute, Economia, ponendo in assoluto come priorità la protezione dell'ambiente e della vita umana:

- 1) studia ed approfondisce l'applicazione delle antiche teorie cinesi alla Fisica meccanica, Fisica nucleare, Chimica, Biologia, Medicina (in tutte le sue specializzazioni e settori di studio), Botanica, Zoologia, Geologia, Pedologia, Agronomia e a tutte le diverse branche della conoscenza umana;
- 2) cura la predisposizione di protocolli scientifici di studio e la verifica sperimentale dell'applicazione dei principi della filosofia Macrobiotica e le modalità di svolgimento degli stessi;
- 3) discute e predispone pubblicazioni scientifiche e divulgative per la diffusione delle conoscenze acquisite e degli esiti dei progetti di studio e delle sperimentazioni;
- 4) collabora con consulenze scientifiche all'organizzazione di Convegni nei diversi Paesi;
- 5) riceve le indicazioni della Segreteria Nazionale e propone alla stessa approfondimenti, indirizzi e azioni finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

## **SEZIONE IX – NORME FINALI**

### **Articolo 24 – Armonizzazione**

Ogni modifica riguardante lo Statuto, comporta automaticamente la relativa armonizzazione nelle parti riguardanti il presente Regolamento.